



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 39/23 DEL 15.7.2008

**Oggetto:** Direttive regionali in materia di prestazione e utilizzo delle garanzie finanziarie per l'esercizio delle attività di recupero e/o smaltimento dei rifiuti. Criteri per la prestazione delle garanzie finanziarie per l'esecuzione di interventi di bonifica di siti inquinati.

L'Assessore della Difesa dell'Ambiente riferisce che la Giunta regionale, in ossequio a quanto disposto dal D.Lgs. 22/1997 (Decreto Ronchi) e in conseguenza dell'entrata in vigore del D.Lgs. 36/2003, ha definito i criteri e le modalità di presentazione e di utilizzo delle garanzie finanziarie per l'esercizio delle attività di recupero e/o smaltimento dei rifiuti. Tali disposizioni sono contenute negli allegati B (criteri e modalità) e C (schema delle condizioni contrattuali) alla deliberazione n. 24/11 del 29.7.2003.

L'Assessore prosegue facendo presente che in seguito all'entrata in vigore del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., sono state unificate le procedure precedentemente normate dagli artt. 27 e 28 dell'abrogato Decreto Ronchi sull'approvazione dei progetti degli impianti di gestione rifiuti e sulle relative autorizzazioni all'esercizio. Il medesimo decreto, inoltre, ha modificato in generale le procedure di bonifica dei siti inquinati e in particolare ha aumentato l'importo massimo della fidejussione da prestarsi a favore dell'Amministrazione regionale a garanzia degli obblighi derivanti dall'esecuzione di interventi di bonifica, con misure di sicurezza, ripristino ambientale e di messa in sicurezza permanente di siti inquinati, rispetto a quanto precedentemente previsto dal D.M. 25 ottobre 1999, n. 471.

L'Assessore ricorda che la legge regionale 11 maggio 2006, n. 4, "Disposizioni varie in materia di entrate, riqualificazione della spesa, politiche sociali e di sviluppo" ha individuato le province quali enti "competenti al rilascio delle Autorizzazioni integrate ambientali (AIA)" e che con la deliberazione della Giunta regionale n. 24/2 del 28.6.2007 è stato completato il processo di trasferimento delle risorse finanziarie per l'esercizio delle funzioni di provenienza regionale conferite con la legge regionale 12 giugno 2006, n. 9, "Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali". Tale legge, all'art. 59 (Gestione dei rifiuti. Conferimenti agli enti locali), ha attribuito "alle province le funzioni e i compiti amministrativi indicati nell'articolo 197 del decreto legislativo n. 152



del 2006 e successive modifiche ed integrazioni”, e, inoltre, “approvazione dei progetti e autorizzazione alla realizzazione degli impianti di gestione dei rifiuti pericolosi e non”, nonché “autorizzazione all’esercizio delle attività di gestione dei rifiuti pericolosi e non”.

L’Assessore fa presente, infine, che l’art. 103 delle norme tecniche di attuazione del P.P.R. ha previsto al comma 6, punto 3, che “la realizzazione e l’ampliamento di discariche e impianti connessi al ciclo dei rifiuti è subordinata alla presentazione di progetti corredati da ... (omissis) idonea garanzia fidejussoria commisurata al costo del programma di recupero ambientale per le discariche e all’entità del rischio ambientale per gli impianti”.

Tutto ciò premesso, l’Assessore riferisce sulla necessità di:

- adeguare le disposizioni regionali in materia di garanzie finanziarie per gli impianti di gestione rifiuti a quanto previsto dalla nuova normativa statale e regionale, nell’attesa dell’emanazione delle direttive ministeriali, previste dall’art. 195 comma 2, lettera h) del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- adeguare le disposizioni regionali in materia di garanzie finanziarie per gli interventi di bonifica, con misure di sicurezza, ripristino ambientale e di messa in sicurezza permanente di siti inquinati a quanto previsto dalla nuova normativa statale;
- fornire precisazioni sull’applicazione dell’art. 103, comma 6, punto 3 delle norme tecniche di attuazione del P.P.R.;
- rettificare e/o integrare alcune disposizioni contenute nella Delib.G.R. 24/11 del 29.7.2003;
- fornire alle Amministrazioni provinciali, quali nuovi Enti competenti al rilascio delle autorizzazioni degli impianti in oggetto, criteri sulle modalità di prestazione delle garanzie da parte dei soggetti interessati e sulla determinazione dei relativi importi;
- aggiornare di conseguenza gli schemi delle condizioni contrattuali per la prestazione della garanzia finanziaria.

L’Assessore riferisce, inoltre, che in merito alle disposizioni di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 24/11 del 29.7.2003, i soggetti titolari di autorizzazioni all’esercizio di impianti di trattamento dei rifiuti hanno più volte rappresentato l’impossibilità di prestare le garanzie finanziarie prescritte dalla normativa e aventi una durata superiore a 5 anni. In assenza delle predette garanzie, gli organi competenti non possono rilasciare le necessarie autorizzazioni all’esercizio delle attività di trattamento di rifiuti.

In particolare, le maggiori difficoltà si riscontrano per la gestione post-operativa delle discariche, nelle forme previste dal D.Lgs. n. 36/2003 e per la durata di 30 anni, in quanto l’attuale mercato



bancario e assicurativo non fornisce prodotti idonei a causa dei rischi connessi con tale durata e con gli ingenti importi previsti. A tal proposito, si segnala che tali difficoltà sono state più volte segnalate al Governo, nell'ambito del tavolo tecnico Stato-Regioni, ma allo stato attuale non è stata ancora trovata una soluzione a tale problema.

Per superare le difficoltà sopra rappresentate, l'Assessore propone alla Giunta regionale, in analogia a quanto già adottato da altre Regioni e in attesa degli opportuni adeguamenti della normativa nazionale, di prevedere la possibilità, da parte degli organi competenti al rilascio delle autorizzazioni degli impianti di trattamento dei rifiuti nel territorio regionale, di accettare le garanzie finanziarie previste dalla normativa, anche secondo piani quinquennali. Tali garanzie finanziarie dovranno essere ricondotte alla durata unica complessiva, nel momento in cui il mercato finanziario rendesse disponibili idonei strumenti finanziari di tale tipo.

Tutto ciò premesso, constatato che il Direttore generale, vista la relazione istruttoria, ha espresso il parere favorevole di legittimità sulla proposta di deliberazione, l'Assessore della Difesa dell'Ambiente propone all'esame della Giunta regionale la presente proposta e i documenti riportati in allegato 1, 2 e 3.

La Giunta regionale, in accoglimento della proposta dell'Assessore della Difesa dell'Ambiente

#### DELIBERA

- di approvare l'allegato 1, recante "Criteri e modalità di presentazione e di utilizzo delle garanzie finanziarie per l'esercizio delle attività di recupero e/o smaltimento dei rifiuti autorizzate ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., del D.Lgs. 59/2005, nonché del D.Lgs. 36/2003 e del D.Lgs. 133/2005", che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, quale atto di indirizzo per le Amministrazioni provinciali in materia di prestazione e utilizzo delle garanzie finanziarie per l'esercizio delle attività di recupero e/o smaltimento dei rifiuti nel territorio regionale;
- di approvare l'allegato 2, recante "Schema delle condizioni contrattuali per la costituzione di polizza fidejussoria o fidejussione bancaria a garanzia degli obblighi derivanti dall'esercizio di impianti di recupero e/o smaltimento di rifiuti autorizzati ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., del D.Lgs. 59/2005, nonché del D.Lgs. 36/2003 e del D.Lgs. 133/2005", che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di prevedere la possibilità, da parte degli organi competenti al rilascio delle autorizzazioni degli impianti di trattamento dei rifiuti nel territorio regionale, di accettare le garanzie finanziarie previste dalla normativa, anche secondo piani quinquennali. Tali garanzie finanziarie dovranno



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N.

DEL

essere ricondotte alla durata unica complessiva, nel momento in cui il mercato finanziario rendesse disponibili idonei strumenti finanziari di tale tipo;

- di approvare l'allegato 3, recante "Schema delle condizioni contrattuali per la costituzione di polizza fidjussoria o fideiussione bancaria a garanzia degli obblighi derivanti dall'esecuzione degli interventi di bonifica dei siti inquinati ai sensi del D.Lgs. 152/2006, art. 242", che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione. Tale polizza deve essere prestata a favore dell'Amministrazione regionale;
- di revocare gli allegati "B" e "C" alla deliberazione della Giunta regionale n. 24/11 del 29.7.2003.

**Il Direttore Generale**

Fulvio Dettori

**Il Presidente**

Renato Soru



**Criteria e modalità di presentazione e di utilizzo delle garanzie finanziarie per l'esercizio delle attività di recupero e/o smaltimento dei rifiuti autorizzate ai sensi del D.Lgs. 59/2005, nonché del D.Lgs. 36/2003 e del D.Lgs. 133/2005.**

## INDICE

1. Soggetti tenuti a prestare garanzia finanziaria.....	2
2. Modalità e termini di presentazione.....	4
2.1 Impianti di recupero e/o smaltimento, escluse le discariche.....	5
2.2 Impianti di discarica controllata.....	5
3. Durata.....	6
3.1 Per tutti gli impianti, eccetto le discariche.....	6
3.2 Per le discariche.....	6
3.2.1 Gestione operativa e chiusura della discarica.....	6
3.2.2 Gestione post-operativa della discarica.....	7
4. Svincolo delle garanzie finanziarie.....	8
5. Escussione.....	9
6. Riduzioni dell'importo.....	9
7. Determinazione degli importi per categorie di impianto.....	10
7.1 Discariche (D1 e D5).....	10
7.1.1 Discariche per rifiuti inerti (con esclusione delle discariche per rifiuti inerti da demolizione, come definite dall'allegato A alla Deliberazione della Giunta regionale n. 24/11 del 29/07/2003).....	10
7.1.2 Discariche per rifiuti non pericolosi.....	11
7.1.2.1 Discariche per rifiuti urbani e assimilati.....	11
7.1.2.2 Discariche per rifiuti speciali non pericolosi (alle quali possono essere conferiti anche rifiuti pericolosi).....	11
7.1.3 Discariche per rifiuti pericolosi.....	12
7.1.4 Depositi permanenti.....	12
7.2 Aree attrezzate di raggruppamento e centri di conferimento (ecocentri) autorizzati ai sensi degli art. 208-210 e 211 del D. Lgs. n. 152/2006.....	13
7.3 Impianti di messa in riserva/deposito preliminare (operazioni denominate R13 e D15 negli allegati C e B alla parte IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.).....	13
7.4 Impianti di recupero di rifiuti non pericolosi (operazioni denominate da R1 a R12 nell'allegato C alla parte IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.) dotati o non dotati di annesso impianto di messa in riserva (R13).....	14
7.5 Impianti di recupero di rifiuti pericolosi (operazioni denominate da R1 a R12 nell'allegato C alla parte IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.) dotati o non dotati di annesso impianto di messa in riserva (R13), compresi gli impianti autorizzati a ricevere sia rifiuti non pericolosi sia rifiuti pericolosi.....	14
7.6 Impianti di trattamento ai fini dello smaltimento di rifiuti pericolosi e/o non pericolosi (operazioni denominate D2, D3, D4, D6, D7, D8, D9, D13, D14 nell'allegato B alla parte IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.) dotati o non dotati di annesso impianto di deposito preliminare (D15).....	15



## REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

7.7 Impianti di incenerimento (D10 e D11) di rifiuti urbani, speciali pericolosi e non pericolosi (inclusi i rifiuti contenenti PCB e PCT) dotati o non dotati di annessi impianti di deposito preliminare (D15) nonché impianti di coincenerimento che prestano garanzia i sensi dell'art. 21, comma 4, del D.Lgs. 133/05.....	16
7.8 Impianti mobili.....	17
7.9 Impianti di ricerca e di sperimentazione.....	17

### 1. Soggetti tenuti a prestare garanzia finanziaria

1. L'obbligo di prestazione delle garanzie finanziarie è riferito a soggetti pubblici o privati, titolari di impianti di smaltimento e/o recupero di rifiuti (o gestori aventi un regolare rapporto contrattuale con i titolari) e in possesso delle autorizzazioni all'esercizio di attività di smaltimento e/o recupero di rifiuti ai sensi degli artt. 208-210 e 211 del D.Lgs. 152/06 e successive modifiche ed integrazioni, dell'art. 7 del D.Lgs. 59/05, nonché in possesso di autorizzazioni rilasciate precedentemente all'entrata in vigore del D.Lgs. 152/06, ovvero ai sensi degli artt. 28-29 del D.Lgs. 22/97.
2. L'obbligo di prestazione delle garanzie finanziarie, ai sensi dell'art. 21, comma 4, del D.Lgs. 133/05, è riferito anche ai titolari degli impianti di coincenerimento non sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale e a cui sono applicate le procedure semplificate di cui agli artt. 214-216 del D.Lgs. 152/06.
3. Le garanzie finanziarie sono prestate al fine di assicurare la copertura delle spese necessarie, o comunque inerenti o connesse, a eventuali operazioni di smaltimento, bonifica e ripristino, nonché per il risarcimento di eventuali danni all'ambiente derivanti dall'esercizio, dalla chiusura e dalla messa in sicurezza e ripristino dei siti da parte dei titolari/gestori degli impianti di recupero e/o smaltimento dei rifiuti, determinati da inadempienze o da qualsiasi atto o fatto colposo, doloso o accidentale nel periodo di efficacia delle garanzie stesse.
4. A seguito dell'entrata in vigore della L.R. 4/2006 e della L.R. 9/2006, in sede di rilascio di nuova autorizzazione ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., ovvero ai sensi del D.Lgs. 59/05 o del D.Lgs. 133/05, le garanzie finanziarie sono prestate a favore della Provincia competente per territorio. In sede di rinnovo o modifica di autorizzazioni regionali, in vigore al momento dell'approvazione della presente deliberazione, emanate ai sensi del D.Lgs. 22/97 o del D.Lgs. 152/06, tutte le polizze già prestate a favore della R.A.S. – Assessorato Difesa dell'Ambiente, dovranno essere volturate alla Provincia competente per territorio, quale nuovo Ente beneficiario.
5. La garanzia finanziaria relativa a impianti mobili è riferita a ogni singola campagna di attività: per i cantieri allestiti nella regione Sardegna, dovrà essere prestata a favore della provincia nel cui territorio si svolge la campagna, al momento della comunicazione di inizio attività, secondo gli importi di cui al paragrafo



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

7.7; per cantieri allestiti al di fuori della regione Sardegna si dovrà fare riferimento alla specifica normativa regionale vigente.

6. Sono tenuti a prestare garanzie finanziarie, all'avvio dell'esercizio, i soggetti titolari/gestori dei seguenti tipi di impianto:

- 1) discariche (operazioni denominate D1 e D5 nell'allegato B alla parte IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.):
  - a. discarica per rifiuti inerti (con esclusione delle discariche per rifiuti inerti da demolizione, come definite dall'allegato A alla Deliberazione della Giunta regionale n. 24/11 del 29/07/2003);
  - b. discarica per rifiuti non pericolosi;
  - c. discarica per rifiuti pericolosi;
- 2) depositi permanenti (operazione denominata D12 nell'allegato B alla parte IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., ad esempio depositi sotterranei o sistemazione di contenitori in una miniera);
- 3) aree attrezzate di raggruppamento o centri di conferimento (ecocentri), autorizzati ai sensi degli artt. 208-210 e 211 del D.Lgs. n. 152/06, nei quali la gestione dei rifiuti avviene previo sversamento in fossa e successivo carico su cassoni scarrabili o sui mezzi che effettuano il conferimento a recupero/smaltimento; i titolari/gestori di centri di raccolta dei rifiuti urbani di cui al D.M. Ambiente 8 aprile 2008 sono tenuti all'osservanza di quanto riportato all'art. 2 del medesimo decreto e/o di ulteriori specifiche disposizioni in materia;
- 4) impianti di messa in riserva/deposito preliminare (operazioni denominate R13 e D15 negli allegati C e B alla parte IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.);
- 5) impianti di recupero di rifiuti non pericolosi (operazioni denominate da R1 a R12 nell'allegato C alla parte IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.) dotati o non dotati di annesso impianto di messa in riserva (R13);
- 6) impianti di recupero di rifiuti pericolosi (operazioni denominate da R1 a R12 nell'allegato C alla parte IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.) dotati o non dotati di annesso impianto di messa in riserva (R13), compresi gli impianti autorizzati a ricevere sia rifiuti non pericolosi sia rifiuti pericolosi;
- 7) impianti di trattamento ai fini dello smaltimento di rifiuti pericolosi e/o non pericolosi (operazioni denominate D2, D3, D4, D6, D7, D8, D9, D13, D14 nell'allegato B alla parte IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.) dotati o non dotati di annesso impianto di deposito preliminare (D15);
- 8) impianti di incenerimento (operazioni denominate D10 e D11 nell'allegato B alla parte IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.) di rifiuti urbani, speciali pericolosi e non pericolosi (inclusi i rifiuti contenenti PCB e



## REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PCT) dotati o non dotati di annessi impianti di deposito preliminare, nonché impianti di coincenerimento che prestano garanzia ai sensi dell'art. 21, comma 4, del D.Lgs. 133/05;

- 9) impianti mobili di trattamento rifiuti;
- 10) impianti di ricerca e di sperimentazione.

## 2. Modalità e termini di presentazione

1. La garanzia finanziaria è prestata in uno dei modi previsti dall'art. 1 della legge 10 giugno 1982, n. 348, e in particolare:
  - a. da reale e valida cauzione, ai sensi dell'articolo 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modifiche e integrazioni;
  - b. da fidejussione bancaria rilasciata da aziende di credito di cui all'art. 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modifiche e integrazioni;
  - c. da polizza assicurativa rilasciata da imprese di assicurazione debitamente autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni ed operante nel territorio della Repubblica in regime di libertà di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi.
2. Contestualmente alla presentazione del progetto il titolare/gestore dell'impianto fornisce lo schema della garanzia finanziaria, corredato dagli elementi dimostrativi del calcolo dell'importo; tale schema potrà essere modificato in base alle risultanze dell'istruttoria per il rilascio dell'autorizzazione. La presentazione del predetto schema costituisce applicazione di quanto riportato all'art. 103, comma 6, punto 3 delle norme tecniche di attuazione del Piano Paesaggistico Regionale.
3. Le garanzie finanziarie stipulate sono presentate entro trenta giorni dalla data di rilascio dell'autorizzazione. In ogni caso l'efficacia dell'autorizzazione rilasciata è sospesa fino al momento della comunicazione di avvenuta accettazione delle garanzie prestate, che deve avvenire entro il termine di trenta giorni dalla presentazione delle stesse.
4. Le garanzie finanziarie già prestate per le attività in esercizio al momento della emanazione della presente deliberazione rimangono valide fino al rilascio di un nuovo provvedimento autorizzativo, nel quale verrà previsto l'adeguamento delle stesse alle modalità e ai parametri stabiliti dalla presente deliberazione.





## REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

5. Il titolare/gestore, contestualmente alla presentazione del progetto, è tenuto a fornire copia della polizza stipulata per responsabilità civile verso i terzi e verso operai in relazione all'esercizio dell'attività e copia di quella relativa alla circolazione dei veicoli eventualmente impiegati nell'attività medesima.

### 2.1 Impianti di recupero e/o smaltimento, escluse le discariche

1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione, o all'ampliamento, e all'esercizio di impianti di recupero e/o smaltimento, è prestata un'idonea garanzia finanziaria a copertura dei costi inerenti eventuali operazioni di smaltimento, bonifica e ripristino o di eventuali danni all'ambiente.
2. Nel caso in cui l'autorizzazione si riferisca a un impianto ove si svolgano due o più operazioni indipendenti, cioè non funzionali l'una all'altra, la garanzia finanziaria si applica per ciascuna operazione.
3. In caso di autorizzazioni relative a impianti che recuperano e/o smaltiscono sia rifiuti non pericolosi che rifiuti pericolosi, qualora i quantitativi relativi alle due diverse tipologie di rifiuti non siano espressamente indicati nell'atto autorizzativo, la garanzia finanziaria si intende riferita alle potenzialità complessivamente autorizzate considerandole interamente attribuite ai rifiuti pericolosi.

### 2.2 Impianti di discarica controllata

1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione, o all'ampliamento, e all'esercizio di impianti di discarica controllata, sono prestate contestualmente le seguenti garanzie finanziarie:
  - a. garanzia per la gestione operativa, ivi comprese le procedure di chiusura della discarica, per assicurare l'adempimento delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione e nel piano di gestione operativa e per il ripristino ambientale dell'area;
  - b. garanzia per la gestione successiva alla chiusura della discarica, per assicurare gli adempimenti previsti dal piano di gestione post-operativa, con particolare riferimento alla manutenzione, alla sorveglianza e ai controlli.
2. La garanzia per la gestione operativa di cui al punto 1.a può essere prestata per ciascun lotto, come individuato nel provvedimento autorizzativo.
3. Qualora l'autorizzazione della discarica sia rilasciata per singoli lotti e la garanzia per la gestione operativa di cui al punto 1.a sia prestata per ciascun lotto, la garanzia per la gestione post-operativa deve comunque essere prestata per importi che progressivamente siano calcolati sulla base delle volumetrie autorizzate.



## REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

### 3. Durata

#### 3.1 Per tutti gli impianti, eccetto le discariche

1. La durata della garanzia finanziaria per la gestione di impianti di recupero e/o smaltimento deve essere pari alla durata dell'autorizzazione maggiorata di due anni, nel corso dei quali l'Ente beneficiario può continuare ad avvalersi della garanzia stessa con riferimento alle sole inadempienze verificatesi nel periodo della medesima per tutte le fattispecie riportate al paragrafo 1, punto 3. Decorso tale periodo la garanzia finanziaria è espressamente svincolata dall'Ente beneficiario. Qualora alla scadenza del periodo di validità dell'autorizzazione, esclusa la maggiorazione, non sia presentata nuova garanzia finanziaria (o rinnovo), la relativa autorizzazione alla gestione dei rifiuti risulterà inefficace.
2. In caso di rinnovo o proroga dell'autorizzazione l'efficacia della garanzia finanziaria già prestata dovrà essere estesa a copertura delle obbligazioni del contraente derivanti dal proseguimento dell'attività; in alternativa dovrà essere presentata una nuova garanzia finanziaria. L'estensione della polizza già prestata o l'eventuale nuova polizza dovranno essere presentate entro trenta giorni dalla data di rinnovo o proroga dell'autorizzazione, pena la sospensione del provvedimento autorizzativo. L'accettazione dell'estensione della polizza già prestata o della nuova polizza, da parte dell'Ente competente, dovrà avvenire entro trenta giorni dalla presentazione.
3. La garanzia finanziaria può essere prestata per piani quinquennali. In tal caso la garanzia ha validità pari a cinque anni, maggiorata di due anni, nel corso dei quali l'Ente beneficiario dovrà verificare, tramite l'Ente di controllo, che non si siano manifestate le inadempienze riportate al paragrafo 1, punto 3, e potrà continuare ad avvalersi della garanzia stessa con riferimento alle predette inadempienze. Decorso il termine di validità, maggiorazione inclusa, la garanzia finanziaria è espressamente svincolata dall'Ente beneficiario e nulla potrà essere opposto alla Società di assicurazione/Banca. Allo scadere dei primi cinque anni il contraente provvederà ad inviare all'Ente beneficiario nuova garanzia fideiussoria (da stipularsi con la stessa o con nuova società di assicurazione/banca) o, qualora la società di assicurazione/banca lo consenta, il rinnovo di quella già presentata per un periodo pari ad almeno cinque anni, maggiorato di due anni, nel corso dei quali l'Ente beneficiario può continuare ad avvalersi della garanzia stessa per le inadempienze di cui sopra. Qualora alla scadenza dei primi cinque anni non sia presentata nuova garanzia finanziaria, o il rinnovo di quella precedente, la relativa autorizzazione alla gestione dei rifiuti risulterà inefficace. Così si procederà sino alla copertura del periodo di cui al punto 1.

#### 3.2 Per le discariche

##### 3.2.1 Gestione operativa e chiusura della discarica

1. La durata della garanzia finanziaria per la gestione operativa, ivi comprese le procedure di chiusura, deve essere pari alla durata dell'autorizzazione maggiorata di due anni, nel corso dei quali l'Ente beneficiario può



## REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

continuare ad avvalersi della garanzia stessa, con riferimento alle sole inadempienze verificatesi nel periodo della medesima per tutte le fattispecie riportate al paragrafo 1, punto 3.

2. In caso di rinnovo o proroga dell'autorizzazione l'efficacia della garanzia finanziaria già prestata dovrà essere estesa a copertura delle obbligazioni del contraente derivanti dal proseguimento dell'attività; in alternativa dovrà essere presentata una nuova garanzia finanziaria. In entrambi i casi la durata dovrà essere pari a quanto stabilito al punto 1.
3. L'estensione della polizza già prestata o l'eventuale nuova polizza dovranno essere presentate entro trenta giorni dalla data di rinnovo o proroga dell'autorizzazione, pena la sospensione del provvedimento autorizzativo. L'accettazione dell'estensione della polizza già prestata o della nuova polizza, da parte dell'Ente competente, dovrà avvenire entro trenta giorni dalla presentazione.
4. Il periodo della validità della garanzia vigente al momento della chiusura della discarica dovrà essere esteso per almeno due anni a partire dalla data della comunicazione, da parte dell'Ente competente, dell'approvazione della chiusura della discarica ai sensi dell'art. 12, comma 3, del D.Lgs. 36/03. Durante tale periodo la polizza è trattenuta dall'Ente beneficiario ai sensi dell'art. 14, comma 3, lettera a) del D.Lgs. 36/03. Decorso detto periodo la garanzia finanziaria è espressamente svincolata dall'Ente beneficiario.
5. A copertura del periodo di cui ai punti 1 e 4, la garanzia finanziaria può essere prestata per piani quinquennali. In tal caso la garanzia ha validità pari a cinque anni, maggiorata di due anni, nel corso dei quali l'Ente beneficiario dovrà verificare, tramite l'Ente di controllo, che non si siano manifestate le inadempienze riportate al paragrafo 1, punto 3, e potrà continuare ad avvalersi della garanzia stessa con riferimento alle predette inadempienze. Decorso il termine di validità, maggiorazione inclusa, la garanzia finanziaria è espressamente svincolata dall'Ente beneficiario e nulla potrà essere opposto alla Società di assicurazione/Banca. Allo scadere dei primi cinque anni il contraente provvederà ad inviare all'Ente beneficiario nuova garanzia fideiussoria (da stipularsi con la stessa o con nuova società di assicurazione/banca) o, qualora la società di assicurazione/banca lo consenta, il rinnovo di quella già presentata per un periodo pari ad almeno cinque anni, maggiorato di due anni, nel corso dei quali l'Ente beneficiario può continuare ad avvalersi della garanzia stessa per le inadempienze di cui sopra. Qualora alla scadenza dei primi cinque anni non sia presentata nuova garanzia finanziaria, o il rinnovo di quella precedente, la relativa autorizzazione alla gestione dei rifiuti risulterà inefficace. Così si procederà sino alla copertura del periodo di cui ai punti 1 e 4.

### 3.2.2 Gestione post-operativa della discarica

1. La durata della garanzia finanziaria per la gestione post-operativa della discarica deve essere pari alla durata dell'autorizzazione maggiorata di due anni.
2. In caso di rinnovo o proroga dell'autorizzazione l'efficacia della garanzia finanziaria già prestata dovrà essere estesa a copertura delle obbligazioni del contraente derivanti dal proseguimento dell'attività; in alternativa dovrà



## REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA


essere presentata una nuova garanzia finanziaria. In entrambi i casi la durata dovrà essere pari a quanto stabilito al punto 1.

3. L'estensione della polizza già prestata o l'eventuale nuova polizza dovranno essere presentate entro trenta giorni dalla data di rinnovo o proroga dell'autorizzazione, pena la sospensione del provvedimento autorizzativo. L'accettazione dell'estensione della polizza già prestata o della nuova polizza, da parte dell'Ente competente, dovrà avvenire entro trenta giorni dalla presentazione.
4. Il periodo della validità della garanzia vigente al momento della chiusura della discarica dovrà essere esteso per almeno trenta anni a partire dalla data della comunicazione, da parte dell'Ente competente, dell'approvazione della chiusura della discarica ai sensi dell'art. 12, comma 3, del D.Lgs. 36/03. Durante tale periodo la polizza è trattenuta dall'Ente beneficiario ai sensi dell'art. 14, comma 3, lettera b) del D.Lgs. 36/03. In alternativa dovrà essere presentata una nuova garanzia finanziaria di pari durata (30 anni). Decorso detto periodo la garanzia finanziaria è espressamente svincolata dall'Ente beneficiario, in seguito all'accertamento di cui al comma 2 dell'art. 13 del D. Lgs. n. 36/03.
5. A copertura del periodo di cui ai punti 1 e 4, la garanzia finanziaria può essere prestata per piani quinquennali. In tal caso la garanzia ha validità pari a cinque anni, maggiorata di due anni, nel corso dei quali l'Ente beneficiario dovrà verificare, tramite l'Ente di controllo, che non si siano manifestate le inadempienze riportate al **paragrafo 1, punto 3**, e potrà continuare ad avvalersi della garanzia stessa con riferimento alle predette inadempienze. Decorso il termine di validità, maggiorazione inclusa, la garanzia finanziaria è espressamente svincolata dall'Ente beneficiario e nulla potrà essere opposto alla Società di assicurazione/Banca. Allo scadere dei primi cinque anni il contraente provvederà ad inviare all'Ente beneficiario nuova garanzia fideiussoria (da stipularsi con la stessa o con nuova società di assicurazione/banca) o, qualora la società di assicurazione/banca lo consenta, il rinnovo di quella già presentata per un periodo pari ad almeno cinque anni, maggiorato di due anni, nel corso dei quali l'Ente beneficiario può continuare ad avvalersi della garanzia stessa per le inadempienze di cui sopra. Così si procederà sino alla copertura del periodo di cui ai punti 1 e 4.

Qualora alla scadenza dei primi cinque anni non sia presentata nuova garanzia finanziaria, o il rinnovo di quella precedente, la relativa autorizzazione alla gestione dei rifiuti risulterà inefficace. Qualora non sia presentata nuova garanzia (o rinnovo) durante la fase post-operativa prima dello scadere del termine di cui al punto 4, l'Ente beneficiario attiverà le procedure di cui alla parte IV, titolo VI del D. Lgs. n. 152/2006.

### 4. Svincolo delle garanzie finanziarie

1. In via generale, le garanzie finanziarie, alla scadenza della validità, devono essere svincolate e restituite al titolare dell'impianto, con comunicazione espressa, dall'autorità che ha autorizzato l'attività, previo nulla osta dell'Ente di controllo.



## REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

2. Nel caso di cessazione dell'attività, in data precedente alla scadenza dell'autorizzazione, la garanzia finanziaria può essere svincolata dall'Ente Beneficiario anteriormente alla scadenza della garanzia, dietro presentazione di apposito nulla-osta da parte dell'Ente di controllo.

### 5. Escussione

1. Le garanzie finanziarie possono essere escusse dall'Ente beneficiario in presenza di inadempienza o di qualsiasi atto o fatto colposo, doloso o accidentale, nel periodo di efficacia delle garanzie, derivante da violazione degli obblighi discendenti o attribuiti al soggetto autorizzato o iscritto da leggi, regolamenti e prescrizioni autorizzative o iscrizioni, da eventuali convenzioni e da ulteriori provvedimenti adottati da Enti o organi pubblici, anche di controllo, ivi compresa la sospensione dell'attività, qualora sia necessario provvedere alla copertura delle spese necessarie, o comunque inerenti o connesse, a eventuali operazioni di smaltimento, bonifica e ripristino, nonché per il risarcimento di eventuali danni all'ambiente derivanti dall'esercizio, dalla chiusura, dalla messa in sicurezza e ripristino dei siti, da parte dei titolari/gestori degli impianti di recupero e/o smaltimento dei rifiuti.
2. Per le discariche, la garanzia finanziaria relativa alla gestione operativa, ivi comprese le operazioni di chiusura della discarica, potrà essere escussa anche nel periodo di cui all'art. 14, comma 3, lettera a), del D. Lgs. 36/03, successivo alla chiusura della discarica.
3. Per le discariche, la garanzia finanziaria relativa alla fase di post-gestione potrà essere escussa nel periodo di cui all'art. 14, comma 3, lettera b), del D. Lgs. 36/03, a partire dalla data della comunicazione, da parte dell'Ente competente, dell'approvazione della chiusura dell'impianto.
4. Il pagamento dell'importo garantito sarà eseguito dal fidejussore entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento dell'Autorità competente che dispone, motivandola, l'escussione della garanzia e la misura della stessa, fermo restando che, ai sensi dell'art. 1944 del codice Civile, la società di assicurazione/banca non godrà del beneficio della preventiva escussione del titolare/gestore dell'impianto.
5. L'eventuale mancato pagamento del premio iniziale o delle commissioni e/o dei successivi supplementi del premio non potrà in alcun caso essere opposto all'Ente garantito e non potrà essere posto a carico dell'Ente medesimo.
6. In caso di escussione, l'ammontare delle garanzie finanziarie e i relativi parametri e valori di riferimento devono essere sottoposti alla rivalutazione monetaria automatica annuale da parte della società di assicurazione/banca sulla base dell'indice ISTAT.

### 6. Riduzioni dell'importo

1. Gli importi delle garanzie finanziarie sono ridotti del 50% per le imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 761/2001, del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001 (EMAS), e del 40% nel caso in cui il



## REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

soggetto interessato dimostri di avere ottenuto la certificazione UNI EN ISO 14001 da organismo accreditato a sensi della normativa vigente.

2. La riduzione dell'importo della garanzia finanziaria per discariche in fase di avanzata coltivazione è disciplinata in conformità all'art. 14, comma 5, del D. Lgs n. 36/03.
3. Tutte le riduzioni di cui ai precedenti punti non sono cumulabili tra loro.

### 7. Determinazione degli importi per categorie di impianto

1. I criteri e i parametri per la determinazione dell'importo minimo delle garanzie finanziarie sono suddivisi per categorie di impianto.
2. In ogni caso, per tutte le categorie di impianto, l'importo minimo della garanzia finanziaria da prestare è pari a 150.000 €.

#### 7.1 Discariche (D1 e D5)

1. Per le discariche sono prestate due distinte fideiussioni: la prima è riferita alla gestione operativa e alla chiusura; la seconda è riferita alla gestione post-operativa.
2. La superficie da considerare per il calcolo della fideiussione è da intendersi quella effettiva finale di copertura dei rifiuti per ogni singolo lotto, e non la sua proiezione ortogonale sul piano orizzontale.
3. Il volume da considerare per il calcolo della fideiussione è da intendersi al lordo degli strati di copertura infrastrato e al netto dei volumi della barriera geologica di fondo e della copertura finale.

##### 7.1.1 Discariche per rifiuti inerti (con esclusione delle discariche per rifiuti inerti da demolizione, come definite dall'allegato A alla Deliberazione della Giunta regionale n. 24/11 del 29/07/2003)

1. Per le operazioni di gestione, chiusura, sistemazione e recupero dell'area occupata dall'impianto chiuso l'importo della garanzia è determinato dalla somma dei due seguenti addendi:
  - a. 2,5 € al metro quadrato di superficie effettiva di copertura;
  - b. 5 € al metro cubo di volume occupato.
2. Per il periodo di gestione post-operativa l'importo della garanzia è determinato dalla somma dei due seguenti addendi:



## REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- a. 2,5 € al metro quadrato di superficie effettiva di copertura
- b. 2,5 € al metro cubo di volume occupato.

### 7.1.2 Discariche per rifiuti non pericolosi

1. Le garanzie finanziarie sono calcolate distintamente per discariche per rifiuti urbani e assimilati e per rifiuti speciali.

#### 7.1.2.1 Discariche per rifiuti urbani e assimilati

1. Per le operazioni di gestione, chiusura, sistemazione e recupero dell'area occupata dall'impianto chiuso l'importo della garanzia è determinato dalla somma dei due seguenti addendi:
  - a. 5 € al metro quadrato di superficie effettiva di copertura;
  - b. 5 € al metro cubo di volume occupato.
2. Per il periodo di gestione post-operativa l'importo della garanzia è determinato dalla somma dei due seguenti addendi:
  - a. 5 € al metro quadrato di superficie effettiva di copertura;
  - b. 10 € al metro cubo di volume occupato (5 € al metro cubo per discariche di volume superiore a 200.000 metri cubi).
3. Qualora l'autorizzazione della discarica sia rilasciata per singoli lotti e la garanzia per la gestione operativa sia prestata per ciascun lotto, poiché la garanzia per la gestione post-operativa è prestata per importi che progressivamente sono calcolati sulla base delle volumetrie autorizzate, al raggiungimento della soglia di 200.000 metri cubi l'intero importo della garanzia finanziaria di gestione post-operativa deve essere rimodulato considerando come parametro unitario 5 € al metro cubo.

#### 7.1.2.2 Discariche per rifiuti speciali non pericolosi (alle quali possono essere conferiti anche rifiuti pericolosi)

1. Per le operazioni di gestione, chiusura, sistemazione e recupero dell'area occupata dall'impianto chiuso l'importo della garanzia è determinato dalla somma dei due seguenti addendi:
  - a. 10 € al metro quadrato di superficie effettiva di copertura;
  - b. 15 € al metro cubo di volume occupato.



## REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

2. Per il periodo di gestione post-operativa l'importo della garanzia è determinato dalla somma dei due seguenti addendi:
  - a. 10 € al metro quadrato di superficie effettiva di copertura;
  - b. 10 € al metro cubo di volume occupato (5 € al metro cubo per discariche di volume superiore a 200.000 metri cubi).
3. Qualora l'autorizzazione della discarica sia rilasciata per singoli lotti e la garanzia per la gestione operativa sia prestata per ciascun lotto, poiché la garanzia per la gestione post-operativa è prestata per importi che progressivamente sono calcolati sulla base delle volumetrie autorizzate, al raggiungimento della soglia di 200.000 metri cubi l'intero importo della garanzia finanziaria di gestione post-operativa deve essere rimodulato considerando come parametro unitario 5 € al metro cubo.

### 7.1.3 Discariche per rifiuti pericolosi

1. Per le operazioni di gestione, chiusura, sistemazione e recupero dell'area occupata dall'impianto chiuso l'importo della garanzia è determinato dalla somma dei due seguenti addendi:
  - a. 20 € al metro quadrato di superficie effettiva di copertura;
  - b. 30 € al metro cubo di volume occupato.
2. Per il periodo di gestione post-operativa l'importo della garanzia è determinato dalla somma dei due seguenti addendi:
  - a. 20 € al metro quadrato di superficie effettiva di copertura;
  - b. 10 € al metro cubo di volume occupato.

### 7.1.4 Depositi permanenti

1. Per le operazioni di gestione, chiusura, sistemazione e recupero dell'area occupata dall'impianto chiuso l'importo della garanzia è determinato nella misura di 20 € per ogni metro cubo di volume occupato.
2. Per il periodo di gestione post-operativa l'importo della garanzia è determinato nella misura di 20 € per ogni metro cubo di volume occupato.





**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**7.2 Aree attrezzate di raggruppamento e centri di conferimento (ecocentri) autorizzati ai sensi degli art. 208-210 e 211 del D. Lgs. n. 152/2006**

1. La garanzia finanziaria è prestata soltanto per gli impianti nei quali la gestione dei rifiuti avviene previo sversamento in fossa e successivo carico su cassoni scarrabili o sui mezzi che effettuano il conferimento a recupero/smaltimento.
2. L'importo della garanzia è calcolato sommando i prodotti derivanti dalla moltiplicazione della capacità massima di stoccaggio autorizzata (espressa in kg), per ogni tipologia di rifiuto, per i seguenti importi unitari:
  - a. 2 € al kg per rifiuti pericolosi contenenti PCB o PCT con concentrazione in p.p.m. > 500;
  - b. 1 € al kg per rifiuti pericolosi contenenti PCB o PCT con concentrazione in p.p.m. ≤ 500;
  - c. 0,40 € al kg per rifiuti speciali pericolosi;
  - d. 0,20 € al kg per rifiuti speciali non pericolosi;
  - e. 0,10 € al kg per rifiuti inerti;
  - f. 0,10 € al kg per rifiuti urbani e assimilati agli urbani.

**7.3 Impianti di messa in riserva/deposito preliminare (operazioni denominate R13 e D15 negli allegati C e B alla parte IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)**

1. La garanzia finanziaria è prestata per gli impianti nei quali la gestione dei rifiuti avviene come semplice stoccaggio in attesa di invio ad altro impianto di recupero/smaltimento.
2. L'importo della garanzia è calcolato sommando i prodotti derivanti dalla moltiplicazione della capacità massima di stoccaggio autorizzata (espressa in kg), per ogni tipologia di rifiuto, per i seguenti importi unitari:
  - a. 2 € al kg per rifiuti pericolosi contenenti PCB o PCT con concentrazione in p.p.m. > 500;
  - b. 1 € al kg per rifiuti pericolosi contenenti PCB o PCT con concentrazione in p.p.m. ≤ 500;
  - c. 0,40 € al kg per rifiuti speciali pericolosi;
  - d. 0,20 € al kg per rifiuti speciali non pericolosi;
  - e. 0,10 € al kg per rifiuti speciali inerti;
  - f. 0,10 € al kg per rifiuti urbani e assimilati agli urbani.



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**7.4 Impianti di recupero di rifiuti non pericolosi (operazioni denominate da R1 a R12 nell'allegato C alla parte IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.) dotati o non dotati di annesso impianto di messa in riserva (R13).**

1. L'importo della garanzia è determinato dalla somma di due addendi, calcolati in funzione dei seguenti parametri: la capacità di stoccaggio e la potenzialità di trattamento.

I. Il primo addendo è calcolato sommando i prodotti derivanti dalla moltiplicazione della capacità massima di stoccaggio autorizzata (espressa in kg), per ogni tipologia di rifiuto, per i seguenti importi unitari:

- a. 0,20 € al kg per rifiuti speciali non pericolosi;
- b. 0,10 € al kg per rifiuti speciali inerti;
- c. 0,10 € al kg per rifiuti urbani e assimilati a rifiuti urbani.

II. Il secondo addendo è quello derivante dalla potenzialità autorizzata di trattamento dell'impianto (espressa in t/a), secondo la seguente tabella:

a. per potenzialità $\leq 500$ t/anno	75.000 €;
b. per potenzialità $> 500$ t/anno e $\leq 1.000$ t/anno	100.000 €;
c. per potenzialità $> 1.000$ t/anno e $\leq 5.000$ t/anno	125.000 €;
d. per potenzialità $> 5.000$ t/anno e $\leq 10.000$ t/anno	150.000 €;
e. per potenzialità $> 10.000$ t/anno e $\leq 50.000$ t/anno	175.000 €;
f. per potenzialità $> 50.000$ t/anno e $\leq 100.000$ t/anno	200.000 €;
g. per potenzialità $> 100.000$ t/anno	225.000 €;

**7.5 Impianti di recupero di rifiuti pericolosi (operazioni denominate da R1 a R12 nell'allegato C alla parte IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.) dotati o non dotati di annesso impianto di messa in riserva (R13), compresi gli impianti autorizzati a ricevere sia rifiuti non pericolosi sia rifiuti pericolosi.**

1. L'importo della garanzia è determinato dalla somma di due addendi, calcolati in funzione dei seguenti parametri: la capacità di stoccaggio e la potenzialità di trattamento.

I. Il primo addendo è calcolato sommando i prodotti derivanti dalla moltiplicazione della capacità massima di stoccaggio autorizzata (espressa in kg), per ogni tipologia di rifiuto, per i seguenti importi unitari:

- d. 2 € al kg per rifiuti pericolosi contenenti PCB o PCT con concentrazione in p.p.m.  $> 500$ ;



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

- e. 1 € al kg per rifiuti pericolosi contenenti PCB o PCT con concentrazione in p.p.m.  $\leq 500$ ;
- f. 0,40 € al kg per rifiuti speciali pericolosi;
- g. 0,20 € al kg per rifiuti speciali non pericolosi;
- h. 0,10 € al kg per rifiuti speciali inerti;
- i. 0,10 € al kg per rifiuti non pericolosi assimilati a rifiuti urbani.

II. Il secondo addendo è quello derivante dalla potenzialità autorizzata di trattamento dell'impianto (espressa in t/a), secondo la seguente tabella:

h. per potenzialità $\leq 500$ t/anno	150.000 €;
i. per potenzialità $> 500$ t/anno e $\leq 1.000$ t/anno	200.000 €;
j. per potenzialità $> 1.000$ t/anno e $\leq 5.000$ t/anno	250.000 €;
k. per potenzialità $> 5.000$ t/anno e $\leq 10.000$ t/anno	300.000 €;
l. per potenzialità $> 10.000$ t/anno e $\leq 50.000$ t/anno	350.000 €;
m. per potenzialità $> 50.000$ t/anno e $\leq 100.000$ t/anno	400.000 €;
n. per potenzialità $> 100.000$ t/anno	450.000 €;

**7.6 Impianti di trattamento ai fini dello smaltimento di rifiuti pericolosi e/o non pericolosi (operazioni denominate D2, D3, D4, D6, D7, D8, D9, D13, D14 nell'allegato B alla parte IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.) dotati o non dotati di annesso impianto di deposito preliminare (D15)**

1. L'importo della garanzia è determinato dalla somma di due addendi, calcolati in funzione dei seguenti parametri: la capacità di stoccaggio e la potenzialità di trattamento.

I. Il primo addendo è calcolato sommando i prodotti derivanti dalla moltiplicazione della capacità massima di stoccaggio autorizzata (espressa in kg), per ogni tipologia di rifiuto, per i seguenti importi unitari:

- a. 2 € al kg per rifiuti pericolosi contenenti PCB o PCT con concentrazione in p.p.m.  $> 500$ ;
- b. 1 € al kg per rifiuti pericolosi contenenti PCB o PCT con concentrazione in p.p.m.  $\leq 500$ ;
- c. 0,40 € al kg per rifiuti speciali pericolosi;
- d. 0,20 € al kg per rifiuti speciali non pericolosi;



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

- e. 0,10 € al kg per rifiuti speciali inerti;
- f. 0,10 € al kg per rifiuti urbani e assimilati agli urbani.

II. Il secondo addendo è quello derivante dalla potenzialità autorizzata di trattamento dell'impianto (espressa in t/anno), secondo la seguente tabella:

a. per potenzialità $\leq 500$ t/anno	150.000 €;
b. per potenzialità $> 500$ t/anno e $\leq 1.000$ t/anno	200.000 €;
c. per potenzialità $> 1.000$ t/anno e $\leq 5.000$ t/anno	250.000 €;
d. per potenzialità $> 5.000$ t/anno e $\leq 10.000$ t/anno	300.000 €;
e. per potenzialità $> 10.000$ t/anno e $\leq 50.000$ t/anno	350.000 €;
f. per potenzialità $> 50.000$ t/anno e $\leq 100.000$ t/anno	400.000 €;
g. per potenzialità $> 100.000$ t/anno	450.000 €;

7.7 Impianti di incenerimento (D10 e D11) di rifiuti urbani, speciali pericolosi e non pericolosi (inclusi i rifiuti contenenti PCB e PCT) dotati o non dotati di annessi impianti di deposito preliminare (D15) nonché impianti di coincenerimento che prestano garanzia i sensi dell'art. 21, comma 4, del D.Lgs. 133/05.

1. Per gli inceneritori di rifiuti urbani è prevista la polizza assicurativa della responsabilità civile inquinamento con massimale assicurato di almeno tre milioni di euro.
2. L'importo della garanzia è determinato dalla somma di due addendi, calcolati in funzione dei seguenti parametri: la capacità di stoccaggio e la potenzialità di trattamento.

I. Il primo addendo è calcolato sommando i prodotti derivanti dalla moltiplicazione della capacità massima di stoccaggio autorizzata (espressa in kg), per ogni tipologia di rifiuto, per i seguenti importi unitari:

- a. 1,5 € al kg per rifiuti pericolosi contenenti PCB o PCT con concentrazione in p.p.m.  $> 500$ ;
- b. 1 € al kg per rifiuti pericolosi contenenti PCB o PCT con concentrazione in p.p.m.  $\leq 500$ ;
- c. 0,40 € al kg per rifiuti speciali pericolosi;
- d. 0,20 € al kg per rifiuti speciali non pericolosi;
- e. 0,10 € al kg per rifiuti urbani e assimilati agli urbani.



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

II. Il secondo addendo è quello derivante dalla potenzialità autorizzata di trattamento dell'impianto (espressa in kg/h), secondo la seguente tabella:

a. per potenzialità $\leq 200$ kg/h	200.000 €;
b. per potenzialità $> 200$ kg/h e $\leq 1.200$ kg/h	250.000 €;
c. per potenzialità $> 1.200$ kg/h e $\leq 2.000$ kg/h	350.000 €;
d. per potenzialità $> 2.000$ kg/h	450.000 €.

### 7.8 Impianti mobili

1. Per gli impianti mobili di trattamento di rifiuti inerti l'importo della garanzia è determinato nella misura unica di 150.000 €.
2. Per gli impianti mobili di trattamento di rifiuti non inerti l'importo della garanzia è calcolato come per il corrispondente impianto fisso.

### 7.9 Impianti di ricerca e di sperimentazione

1. Per gli impianti di sperimentazione e di ricerca l'importo della garanzia è calcolato come per il corrispondente impianto fisso, ridotto del 20%.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Allegato 2 alla Delib.G.R. n. 39/23 del 15.7.2008

**Schema delle condizioni contrattuali per la costituzione di polizza fidejussoria o fidejussione bancaria a garanzia degli obblighi derivanti dall'esercizio di impianti di recupero e/o smaltimento di rifiuti autorizzati ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., del D.Lgs. 59/05, nonché del D.Lgs 36/03 e del D.Lgs. 133/05.**

Premesso che:

1. con provvedimento n. .... del .....  
alla Ditta/Ente ..... domiciliata in.....  
C.F..... (in seguito denominata Contraente), è stata  
rilasciata/rinnovata/modificata l'autorizzazione all'esercizio dell'impianto di recupero e/o  
smaltimento ....., presso il sito ubicato nel Comune  
di.....;
2. a garanzia dell'adempimento degli obblighi a lui derivanti dalle leggi, dai regolamenti, e dal  
provvedimento di cui al punto 1, il Contraente è tenuto a prestare una garanzia di €  
..... (Euro.....), da rivalutarsi annualmente  
secondo l'indice ISTAT di adeguamento al costo della vita in caso di escussione;
3. la suddetta garanzia può essere prestata anche con polizza fidejussoria / fideiussione  
bancaria;
4. il Contraente ha stipulato separate polizze per la responsabilità civile verso i terzi e verso  
operai in relazione all'esercizio dell'attività di cui al punto 1, e per quella relativa alla  
circolazione dei veicoli eventualmente impiegati nell'attività medesima;
5. è denominato Ente garantito la ..... (indicare la  
denominazione dell'Ente beneficiario);

CIÓ PREMESSO:

la Società di assicurazioni/Banca/Agenzia di credito ..... (in seguito  
denominata Società), domiciliata in ....., con la presente polizza, alle  
condizioni che seguono, nonché ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1936 e seguenti del codice  
civile, **si costituisce fidejussore** del Contraente - il quale accetta per sé, i propri successori e  
aventi causa, dichiarandosi con questi solidalmente tenuto per le obbligazioni derivanti dal  
presente contratto - a favore dell'Ente garantito fino a concorrenza dell'importo massimo di €



## REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

..... (Euro.....), a garanzia delle obbligazioni di cui alle premesse, a copertura delle spese necessarie, o comunque inerenti o connesse, all'esercizio di impianti di recupero e/o smaltimento di rifiuti, dalla chiusura, dalla messa in sicurezza compresa la bonifica ed il ripristino ambientale, nonché il risarcimento di eventuali danni all'ambiente, da parte dei titolari e/o gestori degli impianti, determinati da inadempienze o da qualsiasi atto o fatto colposo, doloso o accidentale nel periodo di efficacia della presente fidejussione (per le discariche a copertura della fase di gestione operativa e di chiusura e a copertura della gestione post-operativa).

La presente polizza ha la durata di anni ..... a partire dal .....

### **CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE**

#### **Art. 1.**

#### **Durata della garanzia.**

***Per tutti gli impianti di recupero e/o smaltimento, escluse le discariche***

#### **Prestazione nuova polizza (in caso di rilascio/rinnovo/voltura/proroga dell'autorizzazione)**

La presente garanzia si riferisce esclusivamente alle inadempienze del Contraente agli obblighi di cui al punto 2 della premessa, commesse nel periodo di durata indicato in polizza.

La durata della polizza è pari alla durata dell'autorizzazione maggiorata di due anni, nel corso dei quali l'Ente Beneficiario può continuare ad avvalersi della garanzia stessa, con riferimento alle sole inadempienze verificatesi nel periodo della medesima per tutte le fattispecie riportate in premessa.

Decorso tale periodo la garanzia sarà espressamente svincolata dall'Ente beneficiario.

#### **Rinnovo/proroga della garanzia già prestata**

La garanzia n. .... (inserire il numero della polizza prestata precedentemente) è rinnovata/prorogata con riferimento al provvedimento n. .... del .....

La durata della presente garanzia è pari alla durata del provvedimento di rinnovo/proroga maggiorata di due anni, nel corso dei quali l'Ente Beneficiario può continuare ad avvalersi della garanzia stessa, con riferimento alle sole inadempienze verificatesi nel periodo della medesima per tutte le fattispecie riportate in premessa. Decorso tale periodo la garanzia sarà espressamente svincolata dall'Ente beneficiario.

#### **Voltura della garanzia già prestata**

La garanzia n. .... (inserire il numero della polizza prestata dal precedente gestore) è volturata dalla Società/Ditta ..... alla Società/Ditta ..... a partire dalla data ..... con riferimento al provvedimento di voltura n. .... del .....



## REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

La durata della presente garanzia è pari alla durata della precedente polizza (ovvero pari alla durata dell'autorizzazione rilasciata precedentemente alla voltura, maggiorata di due anni).

Decorso tale periodo la garanzia sarà espressamente svincolata dall'Ente beneficiario.

### ***Per le discariche controllate***

#### **Garanzia per la gestione operativa e la chiusura della discarica**

La presente garanzia si riferisce esclusivamente alle inadempienze del Contraente commesse nel periodo relativo alla gestione operativa e di chiusura della discarica.

##### a) In caso di attivazione dell'impianto

La durata della garanzia è pari alla durata dell'autorizzazione maggiorata di due anni, nel corso dei quali l'Ente Beneficiario può continuare ad avvalersi della garanzia stessa, con riferimento alle sole inadempienze verificatesi nel periodo della medesima per tutte le fattispecie riportate in premessa. Decorso tale periodo la garanzia sarà espressamente svincolata dall'Ente beneficiario.

##### b) In caso di rinnovo/proroga dell'autorizzazione

La garanzia n. .... (inserire il numero della polizza prestata precedentemente) è estesa al rinnovo/proroga dell'autorizzazione n. .... del ..... (inserire il numero dell'autorizzazione in vigore).

La durata della presente garanzia è pari alla durata del provvedimento di rinnovo/proroga maggiorata di due anni, nel corso dei quali l'Ente Beneficiario può continuare ad avvalersi della garanzia stessa, con riferimento alle sole inadempienze verificatesi nel periodo della medesima per tutte le fattispecie riportate in premessa.

Decorso tale periodo la garanzia sarà espressamente svincolata dall'Ente beneficiario.

##### c) In caso di voltura dell'autorizzazione

La garanzia n. .... (inserire il numero della polizza prestata dal precedente gestore) è volturata dalla Società/Ditta ..... alla Società/Ditta ..... a partire dalla data ..... con riferimento al provvedimento di voltura n. .... del .....

La durata della presente garanzia è pari alla durata della precedente polizza (ovvero pari alla durata dell'autorizzazione rilasciata precedentemente alla voltura, maggiorata di due anni).

Decorso tale periodo la garanzia sarà espressamente svincolata dall'Ente beneficiario.





## REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

d) In caso di modifiche dell'autorizzazione

La garanzia ..... (inserire il numero della polizza prestata precedentemente) è adeguata al provvedimento di modifica dell'autorizzazione .....(inserire il numero dell'autorizzazione in vigore).

e) In fase di chiusura della discarica

La garanzia ..... (inserire il numero della polizza prestata precedentemente) a partire dalla data di comunicazione dell'approvazione della chiusura da parte dell'Ente competente, di cui all'art. 12, comma 3 del D. Lgs 36/03, è trattenuta dall'Ente beneficiario come previsto dall'art. 14, comma 3, lettera a), del D. Lgs n° 36/03.

### **Garanzia per gestione post-operativa della discarica**

a) In caso di attivazione dell'impianto

La durata della garanzia è pari alla durata dell'autorizzazione maggiorata di due anni.

b) In caso di rinnovo/proroga dell'autorizzazione

La garanzia n. .... (inserire il numero della polizza prestata precedentemente) è estesa al rinnovo dell'autorizzazione ..... del ..... (inserire il numero dell'autorizzazione in vigore).

La durata della presente garanzia è pari alla durata del provvedimento di rinnovo maggiorata di due anni.

c) In caso di voltura dell'autorizzazione

La garanzia n. .... (inserire il numero della polizza prestata dal precedente gestore) è volturata dalla Società/Ditta ..... alla Società/Ditta ..... a partire dalla data ..... con riferimento al provvedimento di voltura n. .... del .....

La durata della presente garanzia è pari alla durata della precedente polizza (ovvero pari alla durata dell'autorizzazione rilasciata precedentemente alla voltura, maggiorata di due anni).

d) In caso di modifiche dell'autorizzazione

La garanzia n. .... (inserire il numero della polizza prestata precedentemente) è adeguata al provvedimento di modifica dell'autorizzazione n. .... del .....

e) In fase di chiusura della discarica

Il periodo di validità della garanzia ..... (inserire il numero della polizza prestata precedentemente), a partire dalla data della comunicazione dell'approvazione della chiusura da parte dell'Ente competente, di cui all'art. 12, comma 3 del D. Lgs. 36/03, è



## REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

trattenuta dall'Ente Beneficiario come previsto dall'art. 14, comma 3, lettera b), del D. Lgs n° 36/03.

### ***Prestazione garanzia finanziaria per piani quinquennali.***

La durata della garanzia finanziaria è pari a cinque anni, maggiorata di due anni, nel corso dei quali l'Ente beneficiario dovrà verificare, tramite l'Ente di controllo, che non si siano manifestate le inadempienze riportate al paragrafo 1, punto 3, e potrà continuare ad avvalersi della garanzia stessa con riferimento alle predette inadempienze. Decorso il termine di validità, maggiorazione inclusa, la garanzia finanziaria è espressamente svincolata dall'Ente beneficiario e nulla potrà essere opposto alla società di assicurazione/banca. Allo scadere dei cinque anni il contraente provvederà ad inviare all'Ente beneficiario nuova garanzia fideiussoria (da stipularsi con la stessa o con nuova società di assicurazione/banca) o, qualora la società di assicurazione/banca lo consenta, il rinnovo di quella già presentata per un periodo pari ad almeno cinque anni, maggiorato di due anni, nel corso dei quali l'Ente beneficiario può continuare ad avvalersi della garanzia stessa per le inadempienze di cui sopra.

*(in caso di gestione operativa di una discarica o di esercizio di un impianto)*

Qualora alla scadenza dei cinque anni non sia presentata nuova garanzia finanziaria, o il rinnovo di quella precedente, la relativa autorizzazione alla gestione dei rifiuti risulterà inefficace.

*(in caso di gestione post-operativa di una discarica)*

Qualora alla scadenza dei cinque anni non sia presentata nuova garanzia finanziaria, o il rinnovo di quella precedente, l'Ente beneficiario attiverà le procedure di cui alla parte IV, titolo VI del D. Lgs. n. 152/2006.

### **Art. 2**

#### **Delimitazione della garanzia**

La Società, fino a concorrenza dell'ammontare della cauzione rivalutato annualmente come previsto al punto 2 della premessa, non oltre l'importo massimo indicato, si costituisce fidejussore del Contraente per le somme che questi, in conseguenza di sue inadempienze, fosse tenuto a corrispondere all'Ente garantito per l'esercizio di impianti di recupero e/o smaltimento di rifiuti, la chiusura, la messa in sicurezza compresa la bonifica ed il ripristino ambientale, nonché per il risarcimento di eventuali danni all'ambiente, determinati da inadempienze o da qualsiasi atto o fatto colposo, doloso o accidentale nel periodo di efficacia della presente garanzia.

Qualora, per effetto delle variazioni percentuali dell'indice ISTAT di adeguamento del costo della vita, l'ammontare della cauzione si rivelasse insufficiente, l'Ente garantito si riserva di chiedere idonea integrazione della cauzione. Rimane ferma la facoltà della Società di rifiutare il rilascio della copertura in aumento al massimale rivalutato.



## REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

### **Art. 3**

#### **Calcolo del premio o delle commissioni bancarie**

Il premio o la commissione, per il periodo di durata indicato in polizza, è dovuto in via anticipata ed in unica soluzione; nessun rimborso spetta al Contraente per l'estinzione anticipata della garanzia.

### **Art. 4**

#### **Escussione o pagamento del risarcimento**

Il pagamento, nei limiti dell'importo garantito con la presente polizza, sarà eseguito dalla Società entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento da parte dell'Ente beneficiario che dispone, motivandola, l'escussione della garanzia e la misura della stessa, restando inteso che ai sensi dell'art. 1944 del Codice Civile la Società non godrà del beneficio della preventiva escussione del Contraente.

La Società rinuncia sin da ora ad eccepire la decorrenza del termine di cui all'art. 1957 del Codice Civile.

Il pagamento avverrà dopo un semplice avviso al Contraente senza bisogno di preventivo consenso da parte di quest'ultimo, che nulla potrà eccepire in merito al pagamento stesso. Restano salve le azioni di legge nel caso in cui le somme pagate risultassero totalmente o parzialmente non dovute.

### **Art. 5**

#### **Surrogazione**

La Società è surrogata, nei limiti delle somme pagate, all'Ente beneficiario in tutti i diritti, ragioni e azioni verso il Contraente e obbligati solidali, successori e aventi causa a qualsiasi titolo.

### **Art. 6**

#### **Pagamento del premio ed altri oneri**

L'eventuale mancato pagamento del premio iniziale, o delle commissioni e dei supplementi del premio, non può in alcun caso essere opposto all'Ente beneficiario e non può essere posto a carico dell'Ente stesso.

Imposte, spese e altri eventuali oneri relativi e conseguenti alla presente garanzia non potranno essere posti a carico dell'Ente beneficiario. Nessuna eccezione potrà essere opposta all'Ente beneficiario anche nel caso in cui il Contraente sia dichiarato fallito, ovvero sottoposto a procedure concorsuali o posto in liquidazione.

### **Art. 7**

#### **Forma delle comunicazioni alla Società**

Tutte le comunicazioni o notifiche alla Società, dipendenti dalla presente garanzia, dovranno essere fatte con lettera raccomandata alla sede della sua direzione generale, risultante dal frontespizio della polizza stessa.



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**Art. 8**

**Foro competente**

Il foro competente è esclusivamente quello dell'autorità giudiziaria del luogo dove ha sede l'Ente garantito per qualsiasi controversia che possa sorgere nei confronti di esso.

IL CONTRAENTE

LA SOCIETÀ



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Allegato 3 alla Delib.G.R. n. 39/23 del 15.7.2008

**Schema delle condizioni contrattuali per la costituzione di fideiussione bancaria o polizza assicurativa a garanzia degli obblighi derivanti dall'esecuzione di interventi di bonifica, con misure di sicurezza, ripristino ambientale e di messa in sicurezza permanente di siti inquinati, ai sensi del D.M. 25 ottobre 1999, n. 471, art. 10, e del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 242, comma 7.**

Premesso che:

- 1) la Società ..... domiciliata in ..... C.F./P. I.V.A., in seguito denominata Contraente, è stata autorizzata con provvedimento n. .... del (Comune/Provincia/Regione/Ministero Ambiente e della Tutela del Territorio) ..... , a eseguire l'intervento di ..... del sito ubicato in località ... del/i Comune/i di ....., ai sensi del D.Lgs n. 22/1997, art. 17, del D.M. n. 471/1999, art. 10, del D.Lgs. n. 152/2006, art. 242;
- 2) il Contraente a garanzia dell'adempimento degli obblighi a lui derivanti dalle leggi, dai regolamenti e dal provvedimento di autorizzazione di cui al punto 1) è tenuto a prestare una garanzia di € ..... (Euro.....), pari al .....% del costo stimato dell'intervento, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT di adeguamento al costo della vita;
- 3) che la suddetta garanzia può essere prestata in conformità a quanto previsto alle lettere b) e c) dell'art. 1 della Legge 348 del 10 giugno 1982, e successive modifiche e integrazioni, mediante fideiussione bancaria prestata da Aziende di Credito iscritte all'Albo delle Banche e dei Gruppi Creditizi oppure mediante polizza assicurativa prestata da Società di assicurazione autorizzata al rilascio di cauzioni a garanzia di obbligazioni verso Enti pubblici ai sensi della normativa vigente;
- 4) è denominato Ente garantito: *Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato della Difesa dell'Ambiente – Servizio Tutela dell'atmosfera e del territorio - Via Roma 80 - 09123 Cagliari;*

**CIÓ PREMESSO:**

**Art. 1**  
**Costituzione della garanzia.**



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

La sottoscritta

Azienda di Credito ....., di seguito denominata Società, iscritta all'Albo delle Banche e dei Gruppi Creditizi al n. ....in persona del proprio rappresentante legale pro-tempore signor .....,

**oppure**

Società di Assicurazione ....., autorizzata con provvedimento n. .... del ....., al rilascio di cauzioni con polizze assicurative/fideiussioni bancarie a garanzia di obbligazioni verso Enti pubblici ai sensi della normativa vigente, con sede legale in Comune ....., Via .....(C.F. .... /P.IVA .....),

con la presente fideiussione /polizza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1936 e seguenti del c.c., **si costituisce fideiussore** del Contraente - il quale accetta per sé, i propri successori ed aventi causa, dichiarandosi con questi solidalmente tenuto per le obbligazioni derivanti dal contratto - a favore dell'Ente garantito fino alla concorrenza massima dell'importo di € ..... (Euro.....), a garanzia delle obbligazioni derivanti dall'esecuzione dell'intervento autorizzato.

**Art. 2**

**Delimitazione della garanzia.**

La presente garanzia riguarda l'inadempimento da parte del Contraente degli obblighi di cui alle premesse, verificatosi nel periodo di vigenza della polizza.

La Società, fino a concorrenza dell'ammontare della cauzione, rivalutato annualmente come previsto al punto 2) delle premesse, e non oltre l'importo massimo indicato, si costituisce fideiussore del Contraente per le somme che questi, in conseguenza di sue inadempienze, fosse tenuto a corrispondere all'Ente garantito.

La Società si impegna a non apportare modificazione alcuna al contenuto della presente fideiussione/polizza senza assenso dell'Ente garantito al quale sarà pertanto notificata preventivamente ogni variazione.

**Art. 3**

**Calcolo del premio.**



## REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Il premio, per il periodo di durata indicato nella fideiussione/polizza, è dovuto in via anticipata ed in un'unica soluzione; nessun rimborso spetta al Contraente per l'estinzione anticipata della garanzia.

### **Art. 4** **Escussione della garanzia.**

Il pagamento, nei limiti dell'importo garantito dalla fideiussione/polizza, sarà eseguito, a semplice richiesta dell'Ente garantito e senza opporre eccezione alcuna, dalla Società entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta scritta, notificata come per legge.

Il pagamento avverrà dopo un semplice avviso al Contraente senza bisogno di preventivo consenso da parte di quest'ultimo, che nulla potrà eccepire in merito al pagamento stesso.

Qualora la Società non provveda ad effettuare il pagamento entro il suddetto termine di 30 (trenta) giorni, per ogni giorno di ritardato pagamento sarà tenuta a versare, in aggiunta al capitale, gli interessi calcolati al tasso legale.

Restano salve le azioni di legge nel caso in cui le somme pagate risultassero parzialmente o totalmente non dovute.

La Società rinuncia espressamente al beneficio della preventiva escussione del Contraente, ai sensi dell'art. 1944 del Codice Civile, nonché ad eccepire la decorrenza del termine di cui al successivo art. 1957 Codice Civile.

### **Art. 5** **Pagamento del premio ed altri oneri.**

Il mancato pagamento del premio iniziale e degli eventuali supplementi da parte del Contraente, nonché altre eventuali eccezioni relative al rapporto tra quest'ultimo e la Società, non potrà in nessun caso essere opposto all'Ente garantito, né il relativo onere potrà essere posto a carico dell'Ente medesimo.

Non potranno esser posti a carico dell'Ente garantito imposte, spese nonché ogni altro eventuale onere, relativo e conseguente alla fideiussione/polizza.

Nessuna eccezione potrà essere opposta all'Ente garantito, anche nel caso in cui il Contraente sia stato dichiarato fallito, ovvero sottoposto a procedure concorsuali o posto in liquidazione.

### **Art. 6** **Durata della garanzia.**

Fermo restando il rispetto di quanto stabilito dall'art. 12, comma 2, del D.M. n. 471/1999, così come sostituito dall'art. 248, del D.M. 152/2006, relativamente agli interventi di bonifica con messa in sicurezza permanente, il presente contratto ha la durata di .....(anni, mesi) sino al ....., con efficacia a partire dalla data odierna, con validità sino alla svincolo definitivo da parte dell'Ente garantito, da attuarsi secondo le modalità di cui al successivo art. 7, e in conformità a quanto previsto dal provvedimento che autorizza l'intervento di bonifica, e in ogni caso



## REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

all'emissione del certificato di avvenuta bonifica dell'Amministrazione provinciale competente per territorio.

### **Art. 7** **Svincolo della garanzia.**

Il Contraente, per essere liberato dagli obblighi della garanzia, deve consegnare alla Società copia del provvedimento amministrativo dell'Ente garantito che dispone lo svincolo della garanzia stessa.

### **Art. 8** **Surrogazione.**

La Società è surrogata, nei limiti delle somme pagate, all'Ente garantito in tutti i diritti, ragioni e azioni verso il Contraente e obbligati solidali, successori e aventi causa a qualsiasi titolo.

### **Art. 9** **Forma delle comunicazioni alle Società.**

Tutte le comunicazioni o notifiche alla Società, dipendenti dalla fideiussione/polizza, dovranno essere notificate nelle forme di legge alla Direzione Generale.

### **Art. 10** **Foro competente.**

Il Foro competente è esclusivamente quello dell'Autorità Giudiziaria del luogo dove ha sede l'Ente garantito, per qualsiasi controversia possa sorgere nei confronti di esso.

IL CONTRAENTE

LA SOCIETÀ